

NUM. DOC. 98/2007

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 09 Ottobre 2007

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU CAMARDA CARPINELLI CERA CONTI DE DATO
DEIANA FRANCHI INFELISE LAINO LA NOTTE MANCUSO MINNITI MINUTELLO
MOSSO NUCERA PANZERA RASTELLI SCIASCIA SPINELLI TUMOLO.

In totale con il Presidente n. 24

Risulta assente il Consigliere: BUFALO

Con l'assistenza del Segretario: DR. GIOVANNI DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C. 10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 7 BIS. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 7 BIS. APPROVAZIONE.

Il Presidente Maurizio Trombotto, di concerto con la Giunta Circoscrizionale, riferisce:

In data 25 settembre è pervenuta con nota prot. n. 10246/2/16/5 da parte del Servizio Centrale Consiglio Comunale, richiesta di parere da esprimere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento avente per oggetto: “Regolamento di Polizia Urbana. Introduzione dell’art. 7 bis. Approvazione.

La presenza sul territorio comunale di persone che esercitano l’attività di “lavavetri” e/o di “parcheggiatore abusivo” contribuisce all’aumento del degrado delle strade cittadine.

Se si considera che i soggetti nell’esercizio delle suddette attività utilizzano spesso la forza della minaccia e della violenza fisica per imporre il loro servizio ovvero per ottenere un pagamento non dovuto, diventa di tutta evidenza che tale fenomeno incide sulla sicurezza e sull’incolumità dei cittadini.

I cosiddetti “lavavetri”, inoltre, causano gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo, spesso, i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive del suolo pubblico messe in atto con secchi, attrezzi vari, ombrelloni.

Conseguentemente all’esercizio della suddetta attività trova nocumento anche l’igiene delle strade a causa della presenza di secchi o altri contenitori e attrezzi usati per la lavatura dei parabrezza dei veicoli, nonché a causa dello sversamento dai medesimi di acqua sporca.

Il mestiere di “lavavetri” e di “parcheggiatore abusivo”, non essendo mai state rilasciate autorizzazioni in tal senso, viene svolto abusivamente ed esercitato con modalità tali da creare una situazione di grave pericolo per la cittadinanza e per la sicurezza, nonché per l’ordinato svolgimento della circolazione stradale e l’igiene pubblica.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene essenziale addivenire ad una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, che introduca lo specifico divieto di svolgere sul territorio comunale l’attività di “lavavetri” e di “parcheggiatore abusivo”, prevedendone le relative sanzioni.

In attuazione di quanto sopra esposto, occorre integrare il Regolamento di Polizia Urbana con l’introduzione del nuovo articolo 7 bis.

Viene fatto divieto sul territorio comunale di esercitare l'attività di "lavavetri, sulle carreggiate e agli angoli delle strade. Si prevede, a danno di chi eserciti tale attività, l'immediato sequestro delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di lavaggio, oltre a pesanti sanzioni amministrative.

Viene, inoltre, espressamente richiamato il divieto di esercitare l'attività di "parcheggiatore abusivo", analogamente a quanto già stabilito dal Codice della Strada. Chi esercita tale attività incorre in sanzioni amministrative, così come previsto dal Codice della Strada, e, in caso di recidiva, può essere allontanato, anche con l'uso della forza da parte degli Agenti di Polizia Municipale, dal luogo in cui abitualmente mette in atto l'attività illecita.

Il parere è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo del 03 ottobre 2007 e dalla Giunta nella seduta del 05 ottobre 2007.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. N. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere parere sfavorevole alle seguenti modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9510124/17), del 1 aprile 1996 esecutiva dal 26 aprile 1996 e s.m.i.:
 - a) dopo l'art. 7 viene introdotto il seguente art. 7 bis:

“ATTIVITÀ VIETATE”

 1. A tutela dell'incolumità pubblica e del decoro urbano è vietato l'esercizio dell'attività di "lavavetri" sulle carreggiate e agli angoli delle strade.
 2. Chiunque venga colto nell'esercizio di tale attività o in circostanze tali da poter essere facilmente ricondotto alla suddetta attività subisce l'immediato sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività e delle somme indebitamente riscosse e incorre in sanzioni amministrative da un minimo di 675 Euro ad un massimo di 2.500,00 Euro e, in caso di recidiva, viene allontanato, anche con l'uso della forza, dagli Agenti di Polizia Municipale.
 3. A tutela dell'incolumità pubblica e del rispetto della legalità e della sicurezza è vietato l'esercizio dell'attività di "parcheggiatore abusivo" ovunque svolto sul territorio comunale, nei parcheggi pubblici a raso, in barriera e in quelli in struttura, ancorché gestiti da GTT.

4. Chiunque svolga la suddetta attività di “parcheggiatore abusivo” incorre in una sanzione amministrativa, così come disciplinato dal Codice della Strada, e subisce il sequestro delle somme indebitamente riscosse. Gli Agenti di Polizia Municipale hanno comunque la facoltà di allontanare, anche con l’uso della forza, i recidivi dai luoghi in cui abitualmente svolgono la loro attività illecita”.

Il presente provvedimento non comporta spesa

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Albano, Conti, Deiana, Franchi, Infelise.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 19
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 4
Astenuti	n. 7

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- di esprimere parere sfavorevole alle seguenti modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9510124/17), del 1 aprile 1996 esecutiva dal 26 aprile 1996 e s.m.i.:
 - b) dopo l’art. 7 viene introdotto il seguente art. 7 bis:

“ATTIVITÀ VIETATE”

 1. A tutela dell’incolumità pubblica e del decoro urbano è vietato l’esercizio dell’attività di “lavavetri” sulle carreggiate e agli angoli delle strade.
 2. Chiunque venga colto nell’esercizio di tale attività o in circostanze tali da poter essere facilmente ricondotto alla suddetta attività subisce l’immediato sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività e delle somme indebitamente riscosse e incorre in sanzioni amministrative da un minimo di 675 Euro ad un massimo di 2.500,00 Euro e, in caso di recidiva, viene allontanato, anche con l’uso della forza, dagli Agenti di Polizia Municipale.
 3. A tutela dell’incolumità pubblica e del rispetto della legalità e della sicurezza è vietato l’esercizio dell’attività di “parcheggiatore abusivo” ovunque svolto sul territorio comunale, nei parcheggi pubblici a raso, in barriera e in quelli in struttura, ancorché gestiti da GTT.
 4. Chiunque svolga la suddetta attività di “parcheggiatore abusivo” incorre in una sanzione amministrativa, così come disciplinato dal Codice della Strada, e subisce

il sequestro delle somme indebitamente riscosse. Gli Agenti di Polizia Municipale hanno comunque la facoltà di allontanare, anche con l'uso della forza, i recidivi dai luoghi in cui abitualmente svolgono la loro attività illecita”.

Il presente provvedimento non comporta spesa
